

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XXII, n. 72-A
Disegno di legge N. 4951-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE **(DIFESA)**

(RELATORE VIVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2001

SULLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito (*Doc. XXII, n. 72*)

**d'iniziativa dei senatori SEMENZATO, MANCONI, DE LUCA Athos,
BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA e SARTO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2000

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia (n. 4951)

d'iniziativa dei senatori FORCIERI e AGOSTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2001

—————
del quale la Commissione propone l'assorbimento nel Doc. XXII, n. 72

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente.	»	4
Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori Semenzato ed altri e testo proposto dalla Commissione. . .	»	5
Disegno di legge n. 4951, d’iniziativa dei senatori Forcieri e Agostini	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'impegno politico profuso da quasi tutti i partiti presenti nel Parlamento a sostegno dell'intervento italiano nei Balcani è stato ripagato dal riconoscimento internazionale delle nostre Forze armate protagoniste nelle azioni militari insieme agli alleati europei ed americani.

Tuttavia, l'utilizzo da parte della NATO di munizioni ed armi contenenti uranio impoverito nelle operazioni belliche e i vari casi di morte per leucemie e l'insorgenza di malattie tumorali in militari italiani che hanno operato per lunghi periodi nelle zone interessate dalle operazioni stesse, hanno destato una forte e generale preoccupazione.

Si rende allora necessario anche e soprattutto da parte del Parlamento l'accertamento dei rischi e degli effetti derivati dall'utilizzo di tali armi al fine di dare una risposta coerente e certa ai familiari dei militari colpiti dalle malattie e, più in generale, all'opinione pubblica.

Di conseguenza, la apprezzabile e tempestiva decisione del Ministro della difesa di insediare una commissione scientifico-sanita-

ria che accerti la causa dell'insorgere delle patologie tumorali e gli interventi del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Commissione europea affinché la NATO faccia piena luce sull'uso di armi con uranio impoverito possono e devono essere affiancati dall'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare.

Sarà compito di tale Commissione svolgere le opportune indagini per determinare quali siano le condizioni effettive di rischio per i militari e i civili impegnati nell'area balcanica, nonché proporre da un lato un rapporto più trasparente tra i vari paesi alleati che garantisca una effettiva conoscenza di tutti gli aspetti delle missioni e dall'altro un'eventuale messa al bando, coerentemente agli accordi di Ottawa, di quelle armi convenzionali che possono ritenersi eccessivamente dannose a causa della loro capacità di contaminare con effetti prolungati l'ambiente su cui ricadono e gli uomini con cui vengono a contatto.

VIVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

**sul testo predisposto dalla Commissione
per il documento XXII, n. 72**

23 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che sia rispettato il disposto del comma 3 dell'articolo 162 del Regolamento.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEMENZATO ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare sulle conseguenze dell'uso di uranio impoverito per fini militari nelle aree dei Balcani e nel mare Adriatico e sugli effetti per la salute umana determinati da tale sostanza. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

a) acquisire i dati sull'impiego di armamenti all'uranio impoverito nella zona dei Balcani e degli eventuali rilasci nel mare Adriatico;

b) determinare quali siano le condizioni di rischio per i militari e i civili impegnati in operazioni nell'area dei Balcani, nonché per le popolazioni locali;

c) acquisire informazioni su quanto uranio impoverito sia presente nei corazza-

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di conoscenza da parte italiana dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare **sul livello di conoscenza da parte italiana dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego nonché di acquisire dati sull'uso da parte delle Forze armate italiane di munizioni o altri supporti contenenti uranio impoverito.**

2. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Semenzato ed altri*)

menti di mezzi militari italiani e quali siano questi mezzi e se i militari siano stati esposti agli effetti di tale sostanza per tempi prolungati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di assicurare la tutela della salute dei militari e dei civili, ed eventuali proposte relative ad accordi internazionali in merito all'interdizione dell'uso di uranio impoverito negli armamenti.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede **alle indagini e agli esami** con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La Commissione conclude i propri lavori con la presentazione di un documento finale sulle risultanze dell'inchiesta svolta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da **quindici** senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

Soppresso

2. Nel proprio ambito la Commissione elegge **il Presidente**, due Vice Presidenti e **un senatore Segretario**.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Semenzato ed altri*)

plicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, **anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale**, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, **nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari**. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti e i documenti siano assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria e alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre inchieste o istruttorie in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

(V., in diversa formulazione, l'articolo 6)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La Commissione può **acquisire** copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Soppresso

Soppresso

(V., in identica formulazione, l'articolo 5, comma 1)

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Semenzato ed altri*)

Art. 5.
(*Segreto*)

(V., in identica formulazione, l'articolo 4, comma 3)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza **per ragioni di ufficio o di servizio**, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente proposta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia vietata la divulgazione.

Art. 6.
(*Organizzazione interna*)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per l'attività e il funzionamento della Commissione sono applicate le norme del Regolamento del Senato che disciplinano l'attività delle Commissioni permanenti.

Art. 5.
(*Segreto*)

1. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre inchieste o istruttorie in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti **medesimi** ed i documenti **acquisiti**.

4. Salvo che il fatto **non** costituisca un **delitto** più grave, la violazione del segreto **di cui ai commi 1 e 2** è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Soppresso

Soppresso

(V., in diversa formulazione, l'articolo 4)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Semenzato ed altri*)

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima non disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta al Senato della Repubblica una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

(V., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 4)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 4)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 4)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 6)

Soppresso

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di contabilità.

DISEGNO DI LEGGE N. 4951

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FORCIERI E AGOSTINI

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione di inchiesta che indagli sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia.

Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIII Legislatura e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

Art. 3.

1. La Commissione è composta di quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. La Commissione elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a

compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

